



**ORDINANZA**

**N. 39 DEL 18/05/2026**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA E DECORO URBANO RELATIVA ALL'OBBLIGO, PER I PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI, DI MUNIRSI DI ACQUA E DI PROVVEDERE ALLA DILUIZIONE E RIPULITURA DELLE DEIEZIONI LIQUIDE CANINE SU AREE PUBBLICHE, AREE AD USO PUBBLICO E LUOGHI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che:

- nel territorio della Città di Vigone sono pervenute segnalazioni relative al crescente fenomeno della mancata pulizia delle deiezioni canine, anche liquide, su marciapiedi, strade, piazze, aree verdi, arredi urbani, accessi ad abitazioni, esercizi commerciali e luoghi comunque aperti al pubblico;
- tali condotte determinano situazioni di disagio per la cittadinanza, pregiudicando l'igiene, la salubrità, la vivibilità degli spazi urbani e il decoro della Città, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate, ai percorsi pedonali, agli spazi prospicienti abitazioni, edifici pubblici, attività commerciali e luoghi di aggregazione;

**DATO ATTO** che il vigente Regolamento di Polizia Urbana disciplina gli obblighi di corretto comportamento e di pulizia connessi alla conduzione degli animali, ma non prevede espressamente una specifica disposizione relativa all'obbligo, per i proprietari, detentori o conduttori di cani, di munirsi di bottiglietta d'acqua, spruzzatore o altro idoneo contenitore finalizzato alla diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide prodotte dagli animali in luoghi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico;

**RILEVATO** che gli spazi pubblici e quelli ad uso pubblico costituiscono beni comuni da tutelare, anche mediante l'imposizione di regole minime di civile convivenza, responsabilità e corretta custodia degli animali d'affezione;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di adottare misure idonee a prevenire e contrastare comportamenti contrari all'igiene pubblica e al decoro urbano, imponendo ai proprietari, detentori e conduttori di cani l'obbligo di provvedere, con immediatezza, alla diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide prodotte dagli animali;

**CONSIDERATO** che l'obbligo di munirsi di acqua semplice, senza aggiunta di detersivi, disinfettanti o sostanze chimiche, costituisce misura proporzionata, ragionevole e non eccessivamente gravosa, finalizzata esclusivamente a ridurre l'impatto igienico e il degrado derivante dalle deiezioni liquide canine;



**VISTO** l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ai sensi del quale, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, e tale sanzione si applica anche alle violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari;

**VISTO** l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., in materia di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie;

**VISTO** il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e di decoro urbano;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco competenze in materia di igiene e sanità pubblica a carattere locale;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 12/12/2024, con la quale sono stati stabiliti gli importi del pagamento in misura ridotta per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali;

**RITENUTO** indispensabile adottare una specifica misura a tutela dell'igiene pubblica, della vivibilità degli spazi urbani, del decoro cittadino e della corretta convivenza tra cittadini, proprietari di animali e fruitori degli spazi pubblici;

### **ORDINA**

a tutti i proprietari, detentori o conduttori, anche temporanei, di cani che transitino o sostino con l'animale su aree pubbliche, aree ad uso pubblico o luoghi privati aperti al pubblico nel territorio comunale:

- di munirsi preventivamente, durante l'accompagnamento del cane, di bottiglietta, spruzzatore o altro idoneo contenitore contenente acqua semplice, senza aggiunta di detersivi, disinfettanti, sostanze chimiche o altri prodotti;
- di utilizzare immediatamente l'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dal cane, al fine di diluire e ripulire la superficie interessata;
- di provvedere alla diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide canine su marciapiedi, strade, piazze, portici, aree pavimentate, aree verdi attrezzate, arredi urbani, muri, portoni, ingressi, vetrine, accessi ad abitazioni, uffici, esercizi commerciali, edifici pubblici o privati, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
- di esibire, su richiesta degli organi di vigilanza, il contenitore d'acqua o altro strumento idoneo alla diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide.

### **DISPONE**

che è fatto divieto ai proprietari, detentori o conduttori di cani di consentire, per quanto concretamente evitabile, che l'animale urini a ridosso di portoni, ingressi di abitazioni, vetrine, accessi ad attività commerciali, edifici pubblici, fermate del trasporto pubblico, monumenti, arredi urbani e contenitori per la raccolta dei rifiuti;

### **ESCLUSIONI**

La presente ordinanza non si applica:



- alle persone non vedenti o con disabilità accompagnate da cani guida o da cani di assistenza, limitatamente alle situazioni nelle quali l'adempimento risulti oggettivamente incompatibile con la condizione personale;
- alle unità cinofile delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, della Protezione Civile e degli altri corpi pubblici, quando impegnate in attività istituzionali, operative, di soccorso, addestramento o servizio;

### **AVVERTE**

che, salvo che il fatto costituisca reato o sia punito da altra disposizione speciale, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., da euro 25,00 a euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 12/12/2024, il pagamento in misura ridotta è determinato in **euro 200,00**, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione, se dovute.

Resta fermo l'obbligo, ove possibile, di ripristino dello stato dei luoghi mediante immediata diluizione e ripulitura della superficie interessata;

### **DEMANDA**

agli Agenti e Ufficiali di Polizia Locale, nonché agli altri organi di polizia competenti, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e l'accertamento delle relative violazioni;

### **DISPONE**

La comunicazione:

- al Comando di Polizia Locale;
- alla Stazione Carabinieri di Vigone;
- agli uffici comunali interessati.

La Pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune.

### **AVVERTE**

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Vigilanza dott. Andrea Artino;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Vigone, 18/05/2026

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
Dott. Fabio CERATO